

INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU 2021

Il versamento della seconda rata dell'IMU per il 2021 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2021 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2021 a condizione che:

- 1)** la delibera sia stata **approvata** entro il 31 maggio 2021 o, nei soli casi degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il 31 luglio 2021;
- 2)** la delibera sia stata **pubblicata** sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021.

In ordine alla condizione di cui al **punto 1)**, si precisa che le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere approvate entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione. Per l'anno 2021, tale termine, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato differito, **in via generale**, ad opera dell'art. 11-*quater*, comma 2, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al 31 maggio 2021. Per i **soli comuni che hanno incassato le anticipazioni di liquidità** di cui al D. L. n. 35 del 2013, il termine di bilancio è stato invece differito al 31 luglio 2021 dall'art. 52, comma 2, del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ciò chiarito, si fa presente che la data di adozione delle delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU, quale risulta dal testo delle stesse, è riportata – come *Data documento* – nella tabella che viene visualizzata sul sito internet www.finanze.gov.it in esito all'interrogazione per ciascun comune. Nel caso in cui si riscontri che, per l'anno 2021, la delibera sia stata approvata dal comune **oltre il termine del 31 maggio 2021 o, per i comuni sopra individuati, del 31 luglio 2021**, circostanza che è evidenziata dalla nota *"inapplicabile per il 2021 ex art. 1 c. 169 l. 296/06 (adottata oltre termine bilancio)"*, il versamento va effettuato tenendo conto delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2020. Ciò in quanto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione, le stesse *"si intendono prorogate di anno in anno"*.

La delibera adottata oltre i predetti termini è da considerarsi in ogni caso applicabile ove costituisca esercizio da parte del comune del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, nonché nelle fattispecie espressamente previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il **dissesto finanziario**, per effetto del quale l'ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e deve farlo a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine di approvazione del

bilancio; **l'accertamento del disavanzo di amministrazione**, che permette di modificare le aliquote ai fini del rientro (art. 188 del D. Lgs. n. 267 del 2000); **l'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio** (art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000), che consente di variare le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.

Per quanto riguarda la condizione di cui al **punto 2)**, si evidenzia che la data di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote dell'IMU risulta – come *Data pubblicazione* – dalla tabella che viene visualizzata in esito all'interrogazione relativa a ciascun comune.

Nel caso in cui **non vi sia alcuna delibera dell'IMU pubblicata per l'anno 2021**, oppure la delibera sia stata **pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2021**, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno 2020, in quanto in materia di IMU la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l'anno di riferimento. Tale termine è stabilito dall'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli atti pubblicati oltre il termine del 28 ottobre 2021 sono contrassegnati da un'apposita nota che ne evidenzia l'inefficacia per l'anno di riferimento (*inefficace per il 2021 - pubblicata oltre il 28/10/21*).

Qualora, tuttavia, la delibera pubblicata oltre il 28 ottobre 2021 costituisca una mera conferma rispetto all'anno precedente, le aliquote con essa approvate saranno, di fatto, quelle da tenere in considerazione per il versamento.

Inoltre, devono essere considerate efficaci, anche se pubblicate oltre il 28 ottobre 2021, le delibere adottate dai Comuni in **dissesto finanziario**, in quanto essi sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000), e quelle adottate nell'esercizio del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Le ipotesi di dissesto finanziario o di esercizio del potere di autotutela amministrativa sono segnalate con apposita nota posta in corrispondenza della delibera.

Occorre, poi, precisare che qualora una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2021 sia stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota **"errata corrige"**, a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.